



TAX NEWSLETTER

3/2016

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONE TRA ITALIA E SVIZZERA

È entrata in vigore la Legge n. 69 del 4 maggio 2016 di ratifica ed esecuzione del Protocollo (già firmato a Milano il 23 febbraio 2015) modificativo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. In particolare, il Protocollo (per la cui entrata in vigore si dovrà comunque aspettare la notifica per via diplomatica del completato iter legislativo da parte di entrambi i Paesi – per ora l'iter non è stato concluso dalla Svizzera) sostituisce interamente l'art. 27 della Convenzione in materia di "scambio di informazioni".

Le modifiche prevedono uno scambio di informazioni "su richiesta" (quello automatico e spontaneo dovrà essere oggetto di strumenti giuridici separati) riguardante singoli contribuenti oppure una pluralità di soggetti, individuati sulla base di criteri comuni, in relazione a fatti e circostanze esistenti o realizzati dal 23 febbraio 2015 in avanti.

Peraltro, la Svizzera ha già firmato con l'Unione Europea un accordo sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali, applicabile a tutti i 28 Stati membri dell'UE, in linea con lo standard OCSE (c.d. "Protocollo di modifica" che sostituisce l'accordo sulla fiscalità del risparmio in vigore dal 2005). L'accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017 e il primo scambio di dati dovrebbe avvenire nel 2018.

DEFINITE LE MODALITA' APPLICATIVE DELL'INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

Con il Decreto Ministeriale 29 aprile 2016 sono state individuate le modalità applicative e il contenuto informativo dell'istanza di interpello sui nuovi investimenti (di valore almeno pari a 30 milioni di Euro e aventi rilevanti ricadute occupazionali), in attuazione dell'art. 2 del c.d. "Decreto Internazionalizzazione".

Vengono individuate quattro differenti tipologie di investimento per le quali poter presentare istanza di interpello: (i) realizzazione di nuove attività economiche o ampliamento di attività preesistenti; (ii) diversificazione della produzione; (iii) ristrutturazione di un'attività economica per superare una situazione di crisi e (iv) operazioni che riguardano le partecipazioni di impresa.

Viene altresì chiarito che ai fini della determinazione del valore dell'investimento, occorre considerare tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per attuarlo. In caso di investimenti realizzati da gruppi di società, occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento (ovvero la somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa).

La risposta all'interpello vincola l'Agenzia delle Entrate in relazione al piano di investimento ed è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa è stata resa. Tuttavia, qualora a seguito di istruttorie, dovesse emergere un mutamento delle stesse, la risposta non è più vincolante.

È inoltre intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, con la Circolare n. 25/E del 1° giugno 2016 ha chiarito l'ambito applicativo e le modalità di presentazione dell'interpello in esame, illustrando la disciplina contenuta nel decreto in esame.

CHIARIMENTI IN TEMA DI ASSEGNAZIONI AGEVOLATE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICI

Con la Circolare n. 26/E del 1 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni agevolate previste dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di (i) assegnazione e cessione di beni ai soci e (ii) trasformazione in società semplice.

Le agevolazioni in esame consistono nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP pari all'8% (tale imposta viene fissata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (trattasi di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa) o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale (ove inferiore), o in un valore comunque compreso tra gli stessi.

Inoltre, in materia di imposte indirette, per i beni la cui assegnazione è soggetta ad IVA l'imposta si applica nei modi ordinari sul valore normale dei beni con aliquota propria dei medesimi. Con riferimento, invece, alle assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci assoggettabili ad imposta di registro, la relativa aliquota applicabile viene ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Importanti chiarimenti sono arrivati in tema di tassazione dei soci assegnatari, per cui è stato confermato che il pagamento dell'imposta sostitutiva effettuato dalla società determina l'irrelevanza in capo al socio dell'importo assoggettato a tassazione in capo alla società stessa.

Di talché l'assegnazione del bene con riduzione di riserve di capitali comporta la rideterminazione in capo al socio del costo della partecipazione, il quale dovrà essere dapprima incrementato per la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società e poi decrementato del valore (normale o catastale) del bene assegnato. In caso, invece, di assegnazione con riduzione di riserve di utili, il costo della partecipazione in capo al socio rimarrà invariato, tuttavia la differenza tra il valore (normale o catastale) del bene e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società concorrerà al reddito del socio assegnatario secondo gli ordinari criteri.

Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato al socio è pari al valore – normale o catastale – del bene che ha assunto rilevanza in capo alla società per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Viene anche precisato che, in caso di assegnazione o di cessione dell'immobile al socio, il termine quinquennale da considerare ai fini della rilevanza fiscale della plusvalenza decorre dal momento in cui le operazioni hanno effetto e che, ai fini dell'imposta di registro, è possibile utilizzare quale base imponibile per l'assegnazione degli immobili il valore catastale.

DEFINITE LE REGOLE PER GLI ACCORDI PREVENTIVI DELLE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE (C.D. RULING)

Con Provvedimento Direttoriale Agenzia delle Entrate n. 42295 del 21 marzo 2016, vengono fornite indicazioni operative circa modalità e termini della procedura da seguire per le imprese che intendono stipulare accordi preventivi con l'Autorità Fiscale al fine di regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali.

Oltre all'indicazione dei soggetti che possono accedere a tale procedura, viene definito l'ambito degli accordi. A titolo esemplificativo gli accordi in esame possono avere ad oggetto (i) la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore "normale" delle

operazioni infragruppo con società residenti all'estero; (ii) l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; (iii) l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali; (iv) la preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e (v) la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

A seconda della tipologia della domanda presentata, il provvedimento specifica tutti gli elementi che le imprese devono indicare nell'istanza e le modalità di svolgimento del procedimento.

La procedura, al termine di un'attività istruttoria avviata dall'Ufficio, si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo vincolante per entrambe le parti (Autorità Fiscale e Impresa) e valido per il periodo d'imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro successivi. Durante il periodo di vigenza, l'accordo è soggetto a controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria e, qualora venga verificata la violazione dei relativi termini, lo stesso si considera risolto.

In caso di mutamenti delle condizioni di fatto o di diritto su cui l'accordo si basa (sia a seguito di riscontro da parte dell'Ufficio nel corso delle verifiche, sia a seguito di segnalazione da parte del contribuente), l'accordo stesso potrà essere oggetto di modifiche.

LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE SI ESPRIMONO IN MERITO AI TERMINI PER LA EMENDABILITA' DELLA DICHIARAZIONE

Con sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito l'ambito applicativo e i termini per la emendabilità delle dichiarazioni dei Redditi.

Il contenzioso giunto all'esame della Suprema Corte verteva sulla possibilità, per il contribuente, di presentare (a proprio favore) una dichiarazione integrativa della precedente oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite stante il contrasto giurisprudenziale, in seno alla stessa Corte, circa i limiti temporali di emendabilità, a favore del contribuente, della dichiarazione fiscale.

Le Sezioni Unite sono state chiamate pertanto a risolvere il suddetto contrasto, decidendo:

- se, in materia di imposte sui redditi, il contribuente abbia facoltà di rettificare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta, solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; oppure

- se, al contrario, quest'ultimo termine si renda applicabile solo ai fini della compensazione del maggior credito emergente, dovendosi invece ritenere possibile la rettifica a mezzo di dichiarazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in ogni caso, tanto a seguito di presentazione di istanza di rimborso, nel rispetto dei relativi termini di decadenza e/o di prescrizione, quanto in sede processuale, e cioè per opporsi alla maggiore pretesa tributaria avanzata dal fisco.

Con la sentenza in esame, vengono enunciati dalle Sezioni Unite i seguenti principi di diritto:

1) la possibilità di emendare la dichiarazione del redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o d un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2,

comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 (c.d. dichiarazione a favore del contribuente) è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante;

2) la possibilità di emendare la dichiarazione del redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'Erario (c.d. dichiarazione a sfavore del contribuente) è esercitabile non oltre i termini di accertamento fiscale stabiliti dall'art. 43, D.P.R. n. 600/1973;

3) il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis;

4) il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 e dall'istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME AGEVOLATIVO "PATENT BOX"

Con circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 7 aprile 2016, l'Amministrazione finanziaria illustra le principali caratteristiche del regime agevolativo c.d. "patent box".

Tra gli aspetti presi in esame rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell'agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l'oggetto dell'accordo preventivo.

La circolare, inoltre, chiarisce il rapporto tra l'esercizio dell'opzione e la presentazione dell'istanza di ruling, precisando, nel caso di ruling facoltativo, che l'esercizio dell'opzione rimane valida anche quando l'istanza di ruling decade per mancata presentazione/integrazione della documentazione nei termini di legge. Inoltre, l'opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della "remissione in bonis" (ad esempio, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2016).

Nella circolare vengono analizzate alcune casistiche legate alle operazioni cosiddette straordinarie, tra le quali la circolare annovera solo le operazioni di fusione, scissione e conferimento aventi ad oggetto aziende e non anche singoli beni.

Viene, inoltre, precisato che l'avente causa subentra nella posizione del dante causa, anche se quest'ultimo non ha esercitato l'opzione prima dell'effettuazione dell'operazione (sempre che l'operazione straordinaria abbia ad oggetto un'azienda).

Il documento tratta infine, in forma di risposta a quesiti, alcuni temi oggetto di specifiche richieste di chiarimenti da parte di professionisti e associazioni di categoria (in particolare, in tema di determinazione del reddito agevolabile e di calcolo del nexus ratio).

La presente Circolare fa seguito al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2015, con cui sono state fornite le disposizioni di attuazione della predetta agevolazione, e alla Circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015, con cui sono stati resi noti i primi chiarimenti in relazione alle modalità di applicazione della citata disciplina.

AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI DI MARCHI E AVVIAMENTO

Con la circolare n. 20 del 18 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) al regime del riallineamento di beni immateriali a seguito di operazioni di "aggregazione aziendale", ovvero operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda (di cui all'art. 15, comma 10, D.L.

n. 185/2008).

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle attività immateriali avviene mediante il loro assoggettamento ad imposta sostitutiva (IRES, IRAP) con aliquota del 16%, da versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'esercizio nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria.

Per effetto delle suddette modifiche, la deduzione della quota di ammortamento in ciascun periodo d'imposta dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi d'impresa, "può essere effettuata in misura non superiore al quinto", (in luogo del decimo), rendendo più "conveniente" l'opzione per tale regime d'imposizione sostitutiva. La deduzione è ammessa a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

La novella disposizione prevede, invece, per i maggiori valori delle altre attività immateriali una deduzione dei relativi ammortamenti nel limite delle quote imputate a conto economico.

Per i soggetti con esercizio "solare", tali novità normative si applicano alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dal 1° gennaio 2016.

L'Agenzia ha chiarito in proposito che la suddetta modifica intervenuta nel citato comma 10, art. 15, D.L. 29.11.2008, trova applicazione anche con riferimento al regime di imposizione sostitutiva di cui ai commi 10-bis e 10-ter del medesimo Decreto, in relazione rispettivamente "ai maggior valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali" nonché "ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni".

Dunque, la disciplina viene estesa anche per l'affrancamento dei maggiori valori delle attività immateriali che non sono espressi nel bilancio "individuale", ma solo nel bilancio consolidato, rilevati in seguito all'acquisto di partecipazioni di controllo per effetto di operazioni straordinarie o traslative, "poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015", pertanto dal 1° gennaio 2016.

La riduzione del periodo di ammortamento concerne le quote relative ai maggiori valori di avviamento e marchi d'impresa, mentre a parere dell'Agenzia "resta ferma la deduzione non superiore ad un decimo" per le quote relative ai valori delle altre attività immateriali, "implicite nelle partecipazioni di controllo acquisite per effetto delle predette operazioni".

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLE OPERAZIONI LEVERAGED BUY-OUT

Con Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 30 marzo 2016 vengono forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento, c.d. "LBO" (*leveraged buy-out*), con particolare attenzione alle tematiche di interesse per gli operatori di *private equity*.

In sintesi, l'Amministrazione finanziaria si esprime su diversi aspetti:

- deducibilità, entro i limiti di cui all'art. 96 del Tuir, degli interessi passivi su prestiti contratti dalla società veicolo (c.d. *Spv*) per acquisire la società *target* in virtù della funzionalità (e quindi inerenza) degli stessi all'acquisizione della *target*, anche nel caso in cui la *target* venga incorporata nella *Spv*; con l'ulteriore precisazione che, ove gli interessi siano pagati ad altre società estere del gruppo, dovranno essere altresì rispettate le regole del *transfer pricing* di cui all'art. 110 del Tuir e fermo restando eventuali profili "abusivi" dell'operazione in caso di riscontro dell'artificialità della stessa;
- deducibilità, in linea di principio, delle *fee* (in genere riferibili all'attività di supporto,

monitoraggio e gestione delle singole operazioni di investimento) addebitate alla società *target* da parte della *private equity firm*, salvo eventuale disconoscimento del costo per difetto di inerenza qualora, a seguito di un'accurata analisi, emergesse che i servizi siano stati erogati dalla *private equity firm* nell'interesse esclusivo del fondo e dei suoi quotisti;

- le stesse considerazioni di cui al precedente punto sono ritenute applicabili anche con riferimento all'IVA eventualmente dovuta sulle *fee*: ove la prestazione risponda all'interesse del fondo e non della *target*, anche l'IVA non sarebbe ammessa in detrazione, così come nessuna detrazione spetterebbe, secondo l'Agenzia delle Entrate, alle società veicolo che si qualificano come *holding statiche*, in quanto mere detentrici di partecipazioni e non esercenti alcuna attività commerciale;
- riqualificazione in apporti di capitale - in presenza di specifiche condizioni - dei prestiti erogati alla *Spv* italiana da parte dei soci esteri, con le relative conseguenze di natura fiscale;
- applicazione delle ritenute - al verificarsi di determinate condizioni - sugli interessi corrisposti dalla *Spv* (*pre* e *post* fusione con la *target*) in caso di finanziamenti erogati secondo lo schema dei c.d. *Italian Bank Lender of Record* (IBLOR) e in caso di finanziamenti c.d. *back to back*;
- tassazione dei flussi derivanti dalla dismissione della partecipazione nella società veicolo con particolare riferimento a: (i) plusvalenze derivanti dalla cessione della partecipazione nella *Spv* da parte di una società estera; (ii) cessione della *Spv* da parte di una società italiana e successiva distribuzione di dividendi da quest'ultima ad una società estera.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI

Con circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 1 aprile 2016, l'Amministrazione finanziaria ha fornito un quadro di dettaglio sulla nuova disciplina degli interpelli in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015 in attuazione della legge delega fiscale. Il documento di prassi passa in rassegna le diverse tipologie di interpello integrando le indicazioni di carattere procedurale contenute nel provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016.

In particolare, esso si sofferma sui criteri per l'individuazione dei soggetti legittimati a presentare l'istanza, l'individuazione degli uffici competenti, le regole concernenti il contenuto e le modalità di presentazione, anche con riferimento alla procedura semplificata a mezzo posta elettronica (dedicata alle sole istanze da parte dei contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato).

Particolare attenzione è dedicata infine agli effetti della risposta resa in sede di interpello sull'attività di accertamento e di contenzioso, nonché agli obblighi di segnalazione in dichiarazione dei redditi (in contropartita dell'eliminazione dell'obbligo di presentazione dell'interpello) e al trattamento sanzionatorio.

Milano, 11 luglio 2016

StudioBiscozziNobili
Legale ~ Tributario

Associazione Professionale

Corso Europa n. 2
20122 Milano
Tel. 02 76 36 931
Fax 02 78 01 46, 02 76 36 93 45,
02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it
www.biscozzinobili.it
C.F. e P. IVA 12607090151